- (3) Nel luglio 2014 lo IASB ha pubblicato il nuovo Principio internazionale per la contabilizzazione degli strumenti finanziari, l'IFRS 9 Strumenti finanziari (di seguito «IFRS 9»), che entra in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'IFRS 9 è stato adottato nell'Unione il 22 novembre 2016 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (¹).
- (4) L'IFRS 9 modifica sostanzialmente la contabilizzazione degli strumenti finanziari da parte degli enti che sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'IFRS 9 contiene un modello logico per la classificazione e la valutazione, un modello unico, lungimirante, di riduzione di valore in relazione alla «perdita attesa» e una sostanziale riforma dell'approccio in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le segnalazioni da parte degli enti.
- (5) Data la necessità di chiarire la definizione di «valore contabile lordo» per il monitoraggio del rischio di credito, di migliorare la qualità dei dati segnalati e di ridurre l'onere delle segnalazioni, è inoltre necessario aggiornare i modelli e le istruzioni relativi alla segnalazione del valore contabile lordo delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- (6) È necessario aggiornare i modelli e le istruzioni per gli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE anche per garantire che le informazioni finanziarie segnalate rimangano pertinenti e allineate per tutti gli enti e che vengano fornite le informazioni mancanti relative a particolari discipline contabili nazionali precedentemente non pienamente rispecchiate nei modelli.
- (7) Dato il legame intrinseco tra l'informativa finanziaria e i principi contabili applicabili, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell'IFRS 9. Per lo stesso motivo è altresì necessario che, per gli enti che applicano un anno contabile diverso dall'anno civile, la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell'IFRS 9, che è la data dell'anno civile alla quale inizia l'esercizio finanziario di tali enti.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

- a) l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

– 2 –

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GUL 323 del 29.11.2016, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).